

TI_GERICHTE 52.2009.278 vom 28. September 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-09-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2009.278

FR: TI_GERICHTE 52.2009.278 du 28 septembre 2009

IT: TI_GERICHTE 52.2009.278 del 28 settembre 2009

Regeste

Ricongiungimento familiare di una cittadina extracomunitaria con la madre connazionale sposata con un cittadino comunitario

Erwägungen

E. 20

ottobre 2008 dell'Ufficio federale della migrazione alle autorità cantonali competenti in materia). Da quanto precede si deve pertanto concludere che la ricorrente non può prevalersi del menzionato accordo bilaterale per poter ottenere un permesso di dimora in favore della figlia residente in Brasile. 3. 3.1. L'art. 44 LStr dispone che può essere rilasciato un permesso di dimora al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora, se coabitano con lui (a), vi è a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni (b) e non dipendono dall'aiuto sociale (c). Secondo l'art. 47 LStr, il diritto al ricongiungimento familiare dev'essere fatto valere entro cinque anni; per i figli con più di 12 anni entro 12 mesi (cpv. 1). Per i familiari di uno straniero il termine decorre con il rilascio del permesso di dimora o di domicilio oppure con l'insorgere del legame familiare (cpv. 3 lett. b). Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato, soggiunge il cpv. 4 della medesima norma, unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni vengono sentiti in merito al ricongiungimento (v. anche art. 73 OASA). Sussistono gravi motivi familiari secondo gli art. 47 cpv. 4 LStr e 73 cpv. 3 OASA, se il benessere del figlio può essere assicurato unicamente dal ricongiungimento in Svizzera (art. 75 OASA). In concreto, quando è stata depositata la domanda di ricongiungimento familiare in rassegna, E_____ aveva 15 anni. Avendo quest'ultima un'età superiore ai 12 anni, la richiesta di ricongiungimento doveva essere quindi depositata, sulla base di quanto disposto dall'art. 47 cpv. 1 e 3 lett. b LStr, non oltre 12 mesi dopo che era stato rilasciato un permesso di dimora a sua madre. Ritenuto che la ricorrente ha ottenuto siffatta autorizzazione di soggiorno a seguito del matrimonio con l'attuale marito il 10 febbraio 2006, essa non può pertanto prevalersi dell'art. 44 LStr. Nemmeno la ricorrente contesta tale conclusione. Infatti essa chiede il ricongiungimento familiare invocando gravi motivi familiari sulla base dell'art. 47 cpv. 4 LStr. 3.2. L'art. 8 CEDU garantisce, analogamente a quanto dispone l'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il rispetto della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7). Dall'art. 8 CEDU non può tuttavia essere dedotto un diritto incondizionato all'ottenimento di un permesso di soggiorno, soprattutto se il comportamento degli interessati rivela che alla base della richiesta vi sono primariamente obiettivi differenti dalla volontà di condurre una vita familiare comune (DTF 119 Ib 81 consid. 4a; 115 Ib 97 consid. 4). Anche sotto questo profilo, il diniego di un'autorizzazione ai figli di uno straniero

stabilitosi in Svizzera non presta il fianco a critiche se la separazione della famiglia è il risultato della libera volontà del genitore, se non sussistono interessi familiari preponderanti a favore di una modifica dei rapporti esistenti, rispettivamente se un cambiamento non risulta imperativo, ed infine se da parte delle autorità non vi sono ostacoli al mantenimento invariato delle relazioni familiari (DTF 125 II 633 consid. 3a; 124 II 361 consid. 3a; 122 II 385 consid. 4b). 4. 4.1. Come accennato in narrativa, il 27 maggio 2008 E_____ ha chiesto al dipartimento il rilascio di un permesso di dimora in Svizzera per vivere presso la madre RI 1, allegando una dichiarazione del padre G_____ che l'autorizzava a espatriare per poter permetterle di ottenere un futuro migliore. Con decisione 29 agosto 2008, cresciuta in giudicato, l'autorità dipartimentale ha respinto la domanda, considerando il ricongiungimento tardivo e non dettato da circostanze oggettive. Il 5 ottobre 2008, E_____ è entrata in Svizzera e il 6 novembre successivo ha chiesto nuovamente il rilascio di un permesso di dimora per poter vivere presso la madre e si è iscritta alla Scuola _____ a _____. Il 19 dicembre 2008, la madre ha motivato la nuova domanda a causa del comportamento della convivente del padre di E_____, che l'avrebbe maltrattata mettendo in pericolo la sua salute e del fatto che non vi erano parenti in Brasile disposti ad ospitarla. 4.2. Come ha rilevato il Consiglio di Stato, la nuova richiesta di ricongiungimento familiare oggetto della presente vertenza va considerata quale domanda di riesame della decisione dipartimentale del 29 agosto 2008. Giova ricordare che il riesame delle decisioni cresciute in giudicato è un rimedio straordinario. La sua ammissibilità dipende dall'adempimento di ben determinate condizioni, le quali devono essere esaminate in modo rigoroso, onde evitare che possano essere continuamente rimesse in discussione delle decisioni cresciute in giudicato, a scapito della sicurezza del diritto (v. STF 2C_711/2007 del 26.2.2008, consid. 4; DTF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 109 Ib 251 consid. 4a; SJ 2004 I 389; RDAT II-1995 n. 67 consid. 2b, pag. 178; adelio scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 894 segg. e 1130 e segg.). Ora, non si può ritenere, nel caso di specie, che sussistano interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti e impongano a E_____, la quale ha sempre vissuto in Brasile presso il padre e il fratello V_____, di trasferirsi definitivamente in Svizzera presso la madre. Innanzitutto, suscita perplessità il fatto che la ricorrente abbia invocato quale grave motivo familiare i maltrattamenti subiti dalla figlia soltanto il 19 dicembre 2008, ossia circa quattro mesi dopo la prima decisione dipartimentale cresciuta in giudicato e oltre due mesi dopo che E_____ è entrata in Svizzera presso la madre nell'ambito della normativa per turisti, dove si trova ancora attualmente in attesa di una decisione in merito alla sua richiesta. D'altra parte la ricorrente non aveva invocato tale motivo nella precedente domanda di ricongiungimento (ricorso ad 4, pag. 3). Se la situazione familiare di E_____ in Patria fosse stata realmente quella descritta dalla ricorrente, non si comprende come mai si sia atteso tutto questo tempo per richiedere il ricongiungimento con la stessa. Tanto più che gli argomenti addotti circa i presunti maltrattamenti e l'assenza di parenti in patria disposti ad occuparsi di E_____ non sono corredati da alcun supporto probatorio oggettivo e inequivocabile. Non bisogna nemmeno sottovalutare che, raggiungendo la madre in Svizzera, E_____ si inserisce in un ambiente con un sistema culturale e linguistico sensibilmente diverso dal suo con il rischio di trovarsi confrontata con rilevanti problemi di integrazione e con difficoltà dal punto di vista scolastico e in seguito professionale e non si farebbe altro che separarla ulteriormente dai suoi famigliari in Brasile. Va poi osservato che essa ha nel frattempo concluso la scuola dell'obbligo e ha l'età per iniziare un apprendistato

e a entrare nel mondo del lavoro. Si può quindi ritenere che sia oramai in grado di affrontare la vita in modo indipendente nel suo paese d'origine, dove è nata, è cresciuta e ha i suoi legami sociali e culturali più stretti, e che pertanto non necessiti più di tutte quelle cure ed attenzioni di quando era fanciulla. Del resto, visti i modesti bisogni di custodia della figlia, nulla impedisce al padre di farsi coadiuvare per tale scopo, se del caso, da altri parenti (nonni paterni e materni o la zia presso cui vive il fratellino M_____) oppure da terze persone, (cfr. DTF 129 II 249 consid. 2.2.; STF 2A.233/2000 del 16.1.2001, riassunta in: RDAT II-2001 n. 61, consid. 3c). In simili circostanze, le generiche dichiarazioni relative all'asserita messa in pericolo della salute della figlia, oltre a non essere corredate da alcun supporto probatorio, non appaiono in ogni caso atte a sovvertire tali conclusioni. 4.3. Non si vedono pertanto, oggettivamente, quali possano essere i fattori che hanno spinto RI 1 ad avviare una nuova pratica di ricongiungimento familiare se non, verosimilmente, la volontà che sua figlia benefici di un futuro migliore, segnatamente una formazione ed un avvenire professionale più favorevoli di quelli ottenibili nel paese d'origine, come peraltro era stato espressamente indicato nella prima domanda di ricongiungimento familiare. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato. Va infine rilevato che nulla impedisce a RI 1 di continuare a mantenere le relazioni personali con sua figlia come le ha intrattenute finora. 5. Rifiutando nuovamente di rilasciare un permesso di soggiorno a E_____, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e federale. La decisione censurata non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata. Nemmeno il principio della proporzionalità è stato pertanto violato. 6. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 44, 47 LStr; 8 CEDU; 13 Cost.; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.–, sono poste a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II

vicepresidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.